



AREA DEL COMPARTO

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

ai sensi dell'art. 40, comma 3 - sexies, del D.Lgs. n. 165/2001
(Circolare n. 25 del 19/7/2012 del Ministero dell'Economia e delle Finanze)

Accordo ex art. 8 Decreto-legge n. 138/2011 in materia di disciplina dell'orario di lavoro del personale del Comparto

Premesso che il presente Accordo è relativo alla interpretazione autentica, voluta dalle Parti, in merito alla validità ed efficacia dell'Accordo sottoscritto in data 21 ottobre 2021 in materia di Orario di Lavoro – Pausa – Flessibilità nel quale le Parti firmatarie concordavano per la deroga all'art. 27 comma 4 del CCNL Comparto Sanità 21/05/2018 (ora 27 comma 5 CCNL 27/10/2025). A tal fine, l'Accordo di Interpretazione autentica deve essere sottoscritto dalle sigle che furono parti contraenti dell'Accordo originario.

La vigente normativa legislativa in materia di contrattazione collettiva integrativa prevede il controllo del contratto integrativo, effettuato dal Collegio dei Revisori (in ARPAM Revisore Unico ai sensi della L.R. n. 12 del 17.06.2011), in merito alla compatibilità dei costi della contrattazione con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione di norme di legge, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori (art. 40 bis del D.Lgs n. 165/2001 e s.m.i.).

Il Dipartimento della R.G.S., d'intesa con il dipartimento della Funzione Pubblica, con circolare n. 25 del 19.7.2012, ha predisposto, ai sensi dell'art. 40 del D.Lgs. n.165/2001, gli schemi standard di relazione tecnico finanziaria e relazione illustrativa da allegare ai contratti integrativi che devono essere pubblicati in modo permanente sui rispettivi siti istituzionali al fine di assicurare trasparenza ed informazione sugli atti relativi alla specifica contrattazione.

La presente relazione illustrativa viene pertanto trasmessa al Revisore Unico dell'ARPAM al fine di fornire le previste specificazioni attinenti il percorso ed i contenuti della contrattazione integrativa e per l'attestazione della compatibilità e sostenibilità nell'ambito degli strumenti annuali e pluriennali di Bilancio.

MODULO 1 - ILLUSTRAZIONE DEGLI ASPETTI PROCEDURALI, SINTESI DEL CONTENUTO DEL CONTRATTO ED AUTODICHIARAZIONE RELATIVE AGLI ADEMPIMENTI DELLA LEGGE

Data di sottoscrizione	Data di sottoscrizione accordo: 19 marzo 2026
Periodo temporale di vigenza	L'accordo resta in vigore sino a disdetta richiesta dalle Parti (anche da una delle Parti)
Composizione della delegazione trattante	<p>Parte Pubblica (ruoli/qualifiche ricoperti):</p> <ul style="list-style-type: none"> - Direttore Generale - Direttore Amministrativo - Direttore Tecnico Scientifico - Dirigente U.O. Gestione Risorse Umane <p>Organizzazioni sindacali ammesse alla contrattazione (elenco sigle): CISL FP, FP CGIL, UIL FPL, FIALS, e RSU Aziendale</p> <p>Organizzazioni sindacali firmatarie (elenco sigle): CISL FP, FP CGIL*, UIL FPL* e RSU Aziendale <u>*Parti contraenti dell'accordo originario</u></p>
Soggetti destinatari	Personale Area Comparto ARPAM
Materie trattate dal contratto integrativo <i>(descrizione sintetica)</i>	Il presente contratto collettivo integrativo è relativa alla interpretazione autentica in merito alla validità ed efficacia dell'Accordo sottoscritto in data 21/10/2021 in materia di Orario di lavoro – Pausa – Flessibilità del personale del Comparto

Intervento dell'Organo di controllo interno. Allegazione della Certificazione dell'Organo di controllo interno alla	La presente relazione unitamente alla relazione tecnico finanziaria viene trasmessa all'organo di controllo - Revisore Unico dell'ARPAM - per la conseguente certificazione ai sensi dell'art. 40 bis del D.Lgs n. 165/2001 e s.m.i.
--	--

Rispetto dell'iter adempimenti procedurali e degli atti propedeutici e successivi alla contrattazione	Relazione illustrativa.	Nell'evenienza di rilievi formulati da parte del Revisore Unico che comportino la necessità di provvedere a revisionare l'accordo, la parti dovranno addivenire ad un successivo accordo nel rispetto delle prescrizioni formulate dall'organismo di controllo; in assenza di rilievi l'accordo acquisterà piena efficacia a decorrere dalla data di avvenuta certificazione positiva da parte del Revisore Unico dell'ARPAM.
	Attestazione del rispetto degli obblighi di legge che in caso di inadempimento comportano la sanzione del divieto di erogazione della retribuzione accessoria	L'ARPAM ha approvato, con determina n. 13/DG del 04/02/2026 il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2026 – 2028, comprensivo del Piano della Performance e del P.O.L.A. In conformità a quanto disposto dall' art. 11, comma 2, del D.lgs. 150/2009, l'ARPAM: – Con determina n. 13/DG del 04/02/2026 di approvazione del PIAO 2026–2028 che ricomprende e declina, tra l'altro, il Piano della Performance 2026 ed il piano triennale per la prevenzione della corruzione e trasparenza (PTPCT) 2026-2028. È stato assolto l'obbligo di pubblicazione di cui ai commi 6 e 8 dell'art. 11 del d.lgs. 150/2009.
		L'ARPAM procederà a pubblicare sul sito istituzionale dell'ARPAM, nella sezione "Amministrazione trasparente", successivamente all'avvenuta certificazione da parte del Revisore Unico, l'accordo integrativo nonché la presente relazione illustrativa e l'allegata relazione tecnico finanziaria. L'ARPAM procederà alla trasmissione in via telematica dell'accordo integrativo ai sensi dell'articolo 10, comma 8 del CCNL 27/10/2025.

MODULO 2 - ILLUSTRAZIONE DELL'ARTICOLATO DEL CONTRATTO - ATTESTAZIONE DELLA COMPATIBILITÀ CON I VINCOLI DERIVANTI DA NORME DI LEGGE E DI CONTRATTO NAZIONALE – MODALITÀ DI UTILIZZO DELLE RISORSE ACCESSORIE

L'Accordo ha validità sino a recesso di una delle Parti e/o a diverse sopraggiunte normative in materia, in contrasto con il presente Accordo. Fatta salva diversa espressa previsione, i relativi effetti giuridici ed economici decorrono dal giorno successivo alla data della sua stipulazione in via definitiva.

Il contratto collettivo integrativo rispetta i principi generali di cui all'art. 17, comma 2, del D.lgs. n. 150/2009 (assenza di nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica).

Oggetto del CCIA è l'interpretazione autentica della disciplina dell'orario di lavoro – criteri per l'individuazione di fascia di flessibilità oraria in entrata e in uscita, al fine di conseguire una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare - per il personale dipendente appartenente all'area del Comparto.

In particolare, il regolamento ARPAM ha attuato in modo espresso l'obbligo sancito dall'art. 8 del D. Lgs n. 66/2003 e dettagliato dall'art. 27 comma 4 CCNL Comparto Sanità 21/05/2018 (ora art. 27 comma 5 CCNL 27/10/2025), di beneficiare della pausa qualora la prestazione giornaliera ecceda le sei ore. Tale pausa è quantificata dalla disciplina contrattuale in "almeno trenta minuti". La disciplina dell'Agenzia ha previsto che tale principio si applichi non solo nelle giornate in cui i dipendenti rispettino l'orario di 9 ore con rientro

pomeridiano, ma anche nelle giornate cosiddette “corte” di sei ore qualora, eccezionalmente, la prestazione lavorativa, per qualunque ragione, ecceda il limite programmato.

A seguito del confronto sindacale preliminare all'adozione del regolamento, per venire incontro a specifiche richieste delle OO.SS. e della RSU, nel regolamento si è prevista la possibilità di non effettuare la pausa nella sola ipotesi in cui la prestazione lavorativa, **in regime di flessibilità**, si interrompa a 6 ore e 59 minuti.

Il Direttore della ITL di Ancona aveva già rappresentato nel 2021 che l'ordinamento riconosce (anche in sede di contrattazione di prossimità EX ART. 8 D. Lgs n. 138/2011, convertito dalla legge n. 148/2011) di derogare alla disposizione della pausa nei limiti in cui non si superino le 6 ore e 59 minuti. Tale deroga al quadro legislativo, la cui ortodossia trova ora piena rispondenza nell'attuale regolamentazione ARPAM, è supportata da due elementi di assoluta rilevanza: la maggiore rappresentatività comparativa delle OOSS sottoscrittrici, anche con unanimità in sede di RSU, oltre alla consapevole volontà manifestata dai dipendenti rappresentati rispetto alla rinuncia alla pausa nei giorni in cui l'attività lavorativa pomeridiana non è prevista e non è richiesta né autorizzata.

Resta fermo il diritto alla pausa che il lavoratore può esercitare a norma del D. Lgs n. 66/2003. L'accordo interviene esclusivamente per coloro che svolgono attività lavorativa in continuità senza effettuare la pausa. Si interviene su profili di sola flessibilità, senza alcuna valorizzazione economica del tempo lavoro in aggiunta in assenza di richiesta del datore di lavoro e di autorizzazione.

Si dà atto che l'accordo relativo all'orario di lavoro – pausa - flessibilità garantisce i servizi erogati dall'Agenzia ed il rispetto dei tempi di riposo dei lavoratori (11 ore consecutive nelle 24 ore).

Si dà atto altresì che la certificazione dell'Accordo è frutto di corretti modelli relazionali previsti dal CCNL (contrattazione integrativa).

Le Parti si danno reciprocamente atto che l'efficacia dell'Accordo è subordinata all'esito positivo del controllo da parte del Revisore Unico dell'ARPAM ai sensi di quanto previsto dall'art. 40 bis del D.Lgs n. 165/2001 e s.m.i. Nell'evenienza di rilievi formulati da parte del Revisore Unico che comportino la necessità di provvedere a revisionare il presente accordo, la parti si impegnano a riconvocarsi e ad addivenire ad un accordo nel rispetto delle prescrizioni formulate dall'organismo di controllo; in assenza di rilievi l'accordo acquisterà piena efficacia a decorrere dalla data di avvenuta certificazione positiva da parte del Revisore Unico dell'ARPAM.

IL DIRIGENTE
U.O. GESTIONE RISORSE UMANE,
AA.GG. E LEGALI, TRASPARENZA ANTICORRUZIONE
Dott. Giampiero Guiducci
